

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art 5, commi 2 e 3 dello statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n°249 del 24 giugno 1998 e integrato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235), è istituito e disciplinato dal seguente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Coordinatore dei Servizi Educativi e Didattici (CSED), che ne assume la presidenza, dal Rettore, che ne è membro di diritto, da due docenti facenti parte del Consiglio d'Istituto, da due rappresentanti dei genitori facenti parte del Consiglio d'Istituto, da un rappresentante del personale non docente, facente parte del Consiglio d'Istituto, da due studenti (solo per la scuola secondaria II grado) pure facenti parte del Consiglio di Istituto.
3. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto all'inizio di ogni nuovo anno scolastico. L'Organo di Garanzia resta in carica, di norma, tre anni e si rinnova in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto.
4. I genitori e (gli studenti) componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere iniziativa alcuna relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio (o compagno), ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.
5. I Docenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere iniziativa alcuna relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi di classe ovvero propri studenti.
6. Nel caso si verifichi una situazione di cui al punto 4 o 5, i componenti incompatibili devono essere sostituiti.
7. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, da parte dei genitori (per un alunno minorenni) o dall'alunno stesso, se maggiorenne, o da chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
8. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

9. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al CSED che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

10. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente. Il membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

11. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12. L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi presentati entro dieci giorni dalla comunicazione.

13. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera, i componenti dell'Organo, che dovrà esprimersi non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

14. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

15. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali, delle norme di sicurezza, secondo modalità concordate con l'Ufficio di Presidenza e il coordinatore di classe.

16. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'Organo di Garanzia non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

17. L'esito del ricorso va comunicato al Consiglio di Classe e per iscritto all'interessato, entro il termine di 5 giorni.

18. L'Organo di Garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e studenti.

19. Ulteriore fase di impugnativa è di competenza dell'Organo di Garanzia Regionale. Contro le decisioni assunte dall'Organo di garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.